della ricerca. — Per sapere – premesso che:

le Facoltà di Medicina presenti nella regione Sardegna hanno sospeso i corsi di Laurea per le Professioni Sanitarie già avviati nel 2002-2003 e bloccato quelli dell'anno accademico 2003-2004 previsti per tale regione nel decreto Ministeriale 2 luglio 2003 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la motivazione della mancata costituzione delle Aziende Miste di cui al decreto legislativo n. 517 del 1999;

la motivazione addotta è, ad opinione dell'interrogante, insussistente in quanto la formazione delle professioni sanitarie è disciplinata dal decreto legislativo n. 502 del 1992 che all'articolo 6, comma terzo, prevede che essa avvenga all'interno delle strutture del servizio sanitario nazionale in convenzione con le università e che quindi possa e debba avvenire anche al di fuori delle Aziende miste di cui al decreto legislativo n. 517 del 1999, come avviene in tutta Italia –:

quali iniziative si intendano intraprendere nel rispetto del principio dell'autonomia universitaria per favorire la rimozione di tale veto delle Università sarde che hanno destato una diffusa preoccupazione per le ripercussioni negative nell'intero Comparto della Sanità in Sardegna a causa della grave carenza di queste professioni negli organici. (4-08532)

Atto modificato.

Si pubblica il testo riformulato della mozione Bindi n. 1-00240, già pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 397 del 9 luglio 2003:

La Camera,

premesso che:

il 30 giugno 2003 si è conclusa l'erogazione dei benefici relativi alla sperimentazione del reddito minimo di inserimento, ponendo gli enti locali di fronte ad un vero stato di emergenza, con migliaia di famiglie prive di quello che risultava essere fino a suddetta data l'unica fonte reddituale;

nei 39 comuni nei quali vi è stata la sperimentazione, in base ai dati ufficiali, le domande presentate sono state 55.522, di cui 34.730 accolte;

il reddito minimo di inserimento nella sua sperimentazione ha consentito a migliaia di famiglie, in particolare nel Mezzogiorno, di uscire dalla soglia di povertà;

l'assegno medio mensile si aggirava sui 367 euro (circa 710 mila delle vecchie lire) ed era accompagnato da un programma redatto a livello locale di reinserimento sociale;

la legge n. 388 del 2000 ha esteso il reddito minimo di inserimento a tutti i comuni ricadenti nell'obiettivo 1 interessati da strumenti della programmazione negoziata (patti territoriali, accordi di programma, contratti d'area);

i finanziamenti per i 39 comuni sperimentatori del decreto legislativo che ha introdotto il reddito minimo di inserimento sono stati bloccati in assenza dell'atto che autorizzasse gli enti locali ad attivare il contributo, in quanto nel proporre il prolungamento dell'intervento il ministero del lavoro e delle politiche sociali ha incredibilmente dimenticato di affrontare il problema del patto di stabilità interno, creando disagio a disagio;

ad avviso dei firmatari, il Governo non ha previsto alcuna forma di finanziamento in favore delle politiche di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale e non ha provveduto neppure a determinare un regime transitorio a sostegno di quelle amministrazioni locali che hanno terminato la sperimentazione il 30 giugno 2003, in attesa di quello che dovrebbe essere il cosiddetto reddito di ultima istanza introdotto con la legge finanziaria per il 2004;

i dati Istat resi noti nel mese di dicembre 2003 hanno evidenziato una crescita del disagio e del rischio povertà nel

nostro Paese. Ad essere particolarmente a rischio sono le famiglie monoreddito con figli, gli anziani e i minori. Nel biennio 2001-2002 sono risultate 990 mila le famiglie povere in cui vivono dei minori, pari al 14,8 per cento delle famiglie con minori;

il ministero del lavoro e delle politiche sociali, in un incontro svoltosi l'8 gennaio 2003 con i rappresentanti dei 39 comuni coinvolti nella sperimentazione, ha proposto un contributo straordinario per il primo semestre dell'anno 2003, operando una stima del fabbisogno sulla base del finanziamento del reddito minimo di inserimento per l'anno 2002. Il ministero dei lavoro e delle politiche sociali si è impegnato a finanziare direttamente il 50 per cento del provvedimento, coinvolgendo le regioni nel finanziamento del restante 50 per cento;

da prima nel « Patto per l'Italia » e successivamente nel « Libro bianco sulle politiche sociali » è stata prevista l'istituzione di uno strumento di sostegno al reddito di ultima istanza, « caratterizzato da elementi solidaristici e finanziato dalla fiscalità generale », nell'obiettivo di « garantire un reddito essenziale ai cittadini non assistiti da altre misure di integrazione del reddito »;

all'articolo 3, comma 101, della legge n. 350 del 2003 è stato previsto che « nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e detratte una quota fino a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare all'ulteriore finanziamento delle finalità previste dall'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché una quota di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 da destinare al potenziamento dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica, lo Stato concorre al finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro »;

affinché questa disposizione trovi piena applicazione saranno necessari uno o più provvedimenti attuativi da concordare con le regioni, con tempi e modalità tutte da definire, ponendo ulteriori difficoltà a migliaia di cittadini che si trovano in difficoltà economiche;

il reddito di ultima istanza si caratterizza come una misura meramente assistenziale, che non sostiene l'impegno degli enti locali nella ricerca di strumenti finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo della persona e dei nuclei familiari;

in merito alla vicenda della soppressione del reddito minimo di inserimento si è constatato un atteggiamento colpevole da parte del Governo, che ha scaricato sugli enti locali il disagio di migliaia di famiglie, che si sono ritrovate, prive dello strumento introdotto dai Governi di centrosinistra, in condizioni di estrema difficoltà, a cui si sono aggiunti ulteriori 20 mila beneficiari a partire da ottobre 2003;

impegna il Governo:

ad affrontare retroattivamente il problema dei nuclei familiari beneficiari del reddito minimo di inserimento, che alla soppressione del citato strumento sono rimasti privi di qualsiasi sostegno alla propria condizione di disagio economico e sociale, adottando iniziative, anche normative, affinché sia garantita la sperimentazione della misura fino alla determinazione dei criteri e delle modalità di erogazione del reddito di ultima istanza introdotto con la legge finanziaria per l'anno 2004.

(1-00240) « Bindi, Duilio, Castagnetti, Loiero, Monaco, Meduri, Burtone, Mosella, Micheli, Molinari, Jannuzzi, Ladu, Realacci, Mattarella, Lettieri, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Soro ».